



COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Provincia di Trento

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Fiera di Primiero n. 37 di data 28/12/2015

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Siror n. 47 di data 29/12/2015

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Tonadico n. 33 di data 29/12/2015

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Transacqua n. 45 di data 29/12/2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 di data 26/02/2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 di data 28/03/2022

Sommario

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA: CENNI STORICI E DESCRITTIVI | 4 |
| TERRITORIO | 4 |
| CENNI STORICI | 4 |
| SANTI PATRONI | 5 |
| AMBIENTE | 5 |
| TITOLO I - PRINCIPI..... | 6 |
| <i>Articolo 1 - Identificazione del Comune</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 3 - Uso Civico.....</i> | <i>7</i> |
| TITOLO II - PARTECIPAZIONE | 7 |
| <i>Articolo 4 - Principi</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 5 - Regolamento</i> | <i>7</i> |
| CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE | 8 |
| <i>Articolo 6 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte</i> | <i>8</i> |
| CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE | 9 |
| <i>Articolo 7 - Forme di consultazione.....</i> | <i>9</i> |
| CAPO III - REFERENDUM | 10 |
| <i>Articolo 8 - Norme generali</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 9 - Casi e materie escluse dal referendum.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 10 - Comitato dei garanti</i> | <i>11</i> |
| <i>Articolo 11 - Commissione neutra</i> | <i>11</i> |
| <i>Articolo 12 - Procedura dei referendum consultivi.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 13 - Procedura dei referendum propositivi</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 14 - Provvedimenti a seguito del referendum</i> | <i>13</i> |
| <i>Articolo 15 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie</i> | <i>13</i> |
| CAPO IV - CONSULTE TERRITORIALI..... | 14 |
| <i>Articolo 16 -Consulte territoriali</i> | <i>14</i> |
| <i>Articolo 17 - Abrogato.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Articolo 18 -Abrogato.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Articolo 19 - Abrogato.....</i> | <i>15</i> |
| TITOLO III - ORGANI | 15 |
| <i>Articolo 20 - Individuazione</i> | <i>15</i> |
| CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE..... | 16 |
| <i>Articolo 21 - Attribuzioni del Consiglio comunale</i> | <i>16</i> |
| <i>Articolo 22 - Programma di consiliatura</i> | <i>17</i> |
| <i>Articolo 23 - Consigliere delegato</i> | <i>17</i> |
| <i>Articolo 24 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio comunale.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Articolo 26 - Gruppi consiliari.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Articolo 27 - Il Consigliere comunale</i> | <i>20</i> |
| <i>Articolo 28 - Decadenza dei consiglieri comunali.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Articolo 29 - Commissioni.....</i> | <i>21</i> |
| CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE | 21 |
| <i>Articolo 30 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori.....</i> | <i>21</i> |
| <i>Articolo 31 - Funzionamento della Giunta comunale.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Articolo 32 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori</i> | <i>22</i> |
| CAPO III - IL SINDACO | 23 |
| <i>Articolo 33 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.....</i> | <i>23</i> |

| | |
|---|-----------|
| <i>Articolo 34 - Mozione di sfiducia.....</i> | 23 |
| TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI | 24 |
| <i>Articolo 35 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari.....</i> | 24 |
| <i>Articolo 36 - Altre nomine</i> | 24 |
| <i>Articolo 37 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....</i> | 24 |
| TITOLO V – GARANZIE..... | 25 |
| <i>Articolo 38 - Opposizioni e ricorsi</i> | 25 |
| CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO..... | 26 |
| <i>Articolo 39 - Il Difensore civico.....</i> | 26 |
| <i>Articolo 40 - Attivazione dell'istituto</i> | 26 |
| TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI | 26 |
| <i>Articolo 41 - Principi.....</i> | 26 |
| <i>Articolo 42 - Il Segretario comunale</i> | 27 |
| <i>Articolo 43 - Il Vicesegretario</i> | 27 |
| <i>Articolo 44 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso</i> | 27 |
| <i>Articolo 45 - Rappresentanza in giudizio.....</i> | 27 |
| TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE..... | 28 |
| CAPO I – PRINCIPI GENERALI..... | 28 |
| <i>Articolo 46 - Enunciazione dei principi generali.....</i> | 28 |
| <i>Articolo 47 - Convocazioni e comunicazioni</i> | 28 |
| <i>Articolo 48 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i> | 28 |
| <i>Articolo 49 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....</i> | 28 |
| CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | 28 |
| <i>Articolo 50 - Procedimento amministrativo.....</i> | 29 |
| <i>Articolo 51 - Istruttoria pubblica.....</i> | 29 |
| CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI..... | 29 |
| <i>Articolo 52 - Principi.....</i> | 29 |
| TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA | 29 |
| <i>Articolo 53 - Principi.....</i> | 29 |
| <i>Articolo 54 - Programmazione economico-finanziaria</i> | 29 |
| <i>Articolo 55 - Controllo di gestione.....</i> | 30 |
| <i>Articolo 56 - La gestione del patrimonio</i> | 30 |
| TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI | 31 |
| <i>Articolo 57 - Norme generali.....</i> | 31 |
| TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 31 |
| <i>Articolo 58 - Disposizioni finali</i> | 31 |

PREMESSA: CENNI STORICI E DESCRITTIVI

Territorio

Ubicato nel Trentino orientale, il Comune di *Primiero San Martino di Castrozza* confina con i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Moena, Predazzo, e i Comuni bellunesi di Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Taibon Agordino, Voltago Agordino e Gosaldo.

Ha una estensione territoriale pari a 200,74 kmq (il più esteso della Provincia di Trento) ed è costituito dai territori dei quattro Comuni originari, fusi in seguito al referendum del 7 giugno 2015:

- Fiera di Primiero con estensione assai limitata, pari a 15 ettari, con una notevole proprietà boschiva nei pressi di Valmesta - San Martino di Castrozza, in C.C. di Siror, pari a circa 600 ettari;
- Siror, comprensivo delle località San Martino di Castrozza (parte), Passo Rolle e Nolesca, con estensione pari a 75,01 kmq;
- Tonadico, con superficie complessiva di kmq 89,88, comprensivo di parte della frazione di San Martino di Castrozza e delle località Tressane, Passo Cereda, Val Canali e Passo Valles;
- Transacqua, con superficie complessiva di kmq 35,70 comprensivo della frazione di Pieve e delle località Forno, Fol, Isolabella, Navoi, Ormanico, Sangrillà e Toè.

Cenni storici

Il Comune di *Primiero San Martino di Castrozza* è stato istituito con Legge Regionale n. 16 del 24 luglio 2015, a far data dal 1 gennaio 2016, mediante la fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua. Tale fusione è stata sancita a seguito del referendum per la fusione tenutosi in data 7 giugno 2015 nei quattro Comuni originari; fa parte della Comunità di Primiero e viene identificato storicamente come Soprapieve.

La storia è legata a quella della valle di Primiero, che pare risalire al periodo tra il quinto e l'ottavo secolo dopo Cristo.

La gente, fuggita dalle distruzioni ed invasioni barbariche attraverso la valle dello Schenèr, sembra qui si fosse riunita in un'unica comunità, probabilmente con sede a Piubago, centro tra Siror e Tonadico, ora scomparso, distrutto probabilmente da un terremoto nel 1114 o 1117.

Dopo la distruzione di Piubago le popolazioni superstiti si sarebbero stabilite a Tonadico, che divenne centro amministrativo della valle.

La comunità, dapprima unica, fu divisa in quattro columelli o colmelli o regole: Tonadico, Mezzano, Imer con Canal San Bovo e Transacqua con Pieve, Ormanico e Siror.

I Columelli erano proprietari di vaste superfici boschive e prative e la loro organizzazione era semplice e nello stesso tempo democratica. La Comunità si sviluppò inizialmente sotto la sfera d'influenza politica e culturale di Feltre e dei suoi vescovi.

La Valle di Primiero passò successivamente sotto gli Scaligeri, Carlo di Lussemburgo, Giovanni di Carinzia, Carraresi e Tirolesi. Relativi a questo momento storico furono anche i primi documenti del monastero dei Santi Martino e Giuliano (a San Martino di Castrozza) che, però, pare esistesse anche prima dell'anno mille.

E' necessario rammentare che già nel 1238 erano stati riconosciuti alla comunità degli statuti.

Durante il regno di Carlo IV, Primiero fu elevato a capitaneria e fu affidato nel 1360 a Bonifacio de Lupis da Parma; fu proprio sotto la sua giurisdizione che vennero emanati nel 1367 nuovi statuti, che vennero conservati nel Palazzo del Giudizio o della Reggenza, ora Palazzo Scopoli di Tonadico.

Nel 1373 Francesco da Carrara cedette Primiero agli Asburgo duchi d'Austria subentrati nel possesso del Tirolo, successivamente nel 1401 Giorgio di Welsperg ottenne Primiero in feudo dal Duca Leopoldo d'Austria.

Nel XV secolo nasce Fiera di Primiero, centro amministrativo e commerciale della valle, quando in zona, con la Casa d'Austria, si sviluppò l'industria mineraria ed il centro abitato di Fiera diventò un vero e proprio centro minerario e commerciale. Venne così chiamato perché sul territorio su cui oggi insiste

si svolgevano i mercati. I suoi fondatori, legati all'attività mineraria, provenivano principalmente dall'area tedesca.

In quell'epoca vennero eretti sulla Pieve la maestosa gotica chiesa Arcipretale ed il Palazzo delle Miniere, sede del giudice minerario; Primiero diventò uno dei più importanti distretti minerari del Tirolo. A capo di Fiera vi era il borgomastro, mentre gli altri paesi della vallata (columelli) avevano a capo il marzolo.

Fino alla fine del XVIII secolo per la vallata non vi furono avvenimenti di rilievo, nel 1807 a seguito della conquista del Tirolo da parte di Napoleone, Primiero venne ceduta alla Baviera e dal 1809 fino al 1815 venne aggregata al Dipartimento del Piave.

Con il Congresso di Vienna Primiero ritornò con l'Austria fino alla fine della prima Guerra Mondiale, quando, con il resto del Trentino Alto Adige, venne annesso al Regno d'Italia.

Verso la fine del 1800 le miniere di ferro vennero chiuse e si aprì per la valle un duro periodo di massiccia emigrazione, fino a quando si sviluppò il turismo, che aveva dato i primi segni all'inizio del secolo, con la nascita dei primi alberghi a Fiera e a San Martino di Castrozza.

Durante il primo conflitto mondiale il territorio fu interessato dalle operazioni militari.

Nel 1927 i Comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua costituirono, a seguito di aggregazione, il Comune di Primiero, con sede in Fiera. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale vennero ripristinate le vecchie amministrazioni comunali e con il 1° gennaio 1947 i Comuni riacquistarono la propria autonomia politico-amministrativa.

Periodicamente la popolazione dovette lottare contro le varie inondazioni che si succedettero nei secoli, anno memorabile fu il 1882, ma a tutt'oggi è ancora vivo nei ricordi della gente la tragica alluvione del 1966 che provocò danni e distruzioni in tutta la vallata.

Fiera di Primiero diede i natali all'ingegnere Luigi Negrelli (1799 - 1858), iniziatore e progettista delle ferrovie nell'Elvezia e nel Lombardo Veneto, oltre che ideatore del Canale di Suez.

Santi patroni

- Fiera di Primiero: Santa Maria Assunta che si festeggia il 15 agosto;
- Siror: Sant'Andrea Apostolo e San Valentino, che si festeggiano il 30 novembre ed il 14 febbraio, per il paese di Siror, ed i Santi Martino e Giuliano per San Martino di Castrozza che vengono festeggiati il giorno 11 novembre;
- Tonadico: Sant'Anna, che ricorre il 26 luglio e San Sebastiano, il 20 gennaio;
- Transacqua: Sant'Antonio e San Marco che si festeggiano rispettivamente il 17 gennaio e 25 aprile.

Ambiente

Il Comune di *Primiero San Martino di Castrozza* è il cuore del Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino, inserito tra il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e la Riserva naturalistica del Lagorai.

Il gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, il 29 giugno 2009 è stato dichiarato quale Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, e le sue maestose cime sono famose in tutto il mondo: Cimon della Pala, Vezzana, Sass Maor, Cima Madonna, Rosetta, Pala di San Martino, Cima Canali, Cima Fradusta solo per citarne alcune.

Magnifici paesaggi compongono il Comune di *Primiero San Martino di Castrozza*, dalla Val Canali alla val Venegia, dal lago di Calaita ai celebri passi dolomitici di Rolle, Valles e Cereda.

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Identificazione del Comune

1. Il Comune di *Primiero San Martino di Castrozza* nasce dalla fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Transacqua, Tonadico e Siror ai sensi della legge regionale n. 16 d.d. 24 luglio 2015; è ente autonomo entro il territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Repubblica italiana.
2. Il territorio del Comune di *Primiero San Martino di Castrozza* è articolato nelle Circoscrizioni territoriali degli ex Comuni di Fiera di Primiero, Siror con le località Passo Rolle e Nolesca, Tonadico e Transacqua con la località di Pieve e nella Circoscrizione di San Martino di Castrozza.
3. Confina con i territori dei Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Moena, Predazzo, e i Comuni bellunesi di Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Taibon Agordino, Voltago Agordino e Gosaldo.
4. La sede legale del Comune è situata nell'abitato di Fiera di Primiero che ne costituisce il Capoluogo del Comune. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale.
5. *Stemma del Comune*: troncato d'argento e di rosso alla rosa a sei petali, tre e tre, dell'uno nell'altro, con il talamo del campo". Viene rappresentato graficamente con logo, scritta e forme identificati sulla copertina del presente Statuto.
6. *Gonfalone del Comune*: E' costituito da drappo rettangolare suddiviso in due bande verticali, bianco a sinistra e rosso a destra, frangiato, ricamato d'oro, terminante ,nel basso con quattro liste, caricato dello stemma comunale con scritta Comune di Primiero San Martino di Castrozza su due righe, la prima, Comune di Primiero, sopra lo stemma e ricurva verso il basso e la seconda, San Martino di Castrozza, sotto lo stemma e ricurva verso l'alto, rapportate in lunghezza di ugual misura, appeso al bilico mediante 6 stracciali. Il bilico sarà unito all'asta, ricoperta da una guaina a colori alternati bianco e rosso disposti a spirale, mediante un cordone a nappe d'oro.

Articolo 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune collabora e coopera con la Provincia autonoma di Trento e gli altri enti locali territoriali, nonché con ogni altro soggetto pubblico, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema locale al servizio della cittadinanza.
2. Il Comune, continuando il percorso partito con la fusione che lo ha fatto nascere, nell'ottica di una maggiore coesione territoriale e della definizione di un ambito geografico-amministrativo maggiormente funzionale, è aperto a processi di fusione con i Comuni limitrofi.
3. Il Comune di *Primiero San Martino di Castrozza* ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) tutela dell'identità tradizionale delle frazioni, che viene perseguita nell'ambito del progressivo rafforzamento, nella cittadinanza, del sentimento della comune appartenenza ad un unico Comune;
 - b) tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
 - c) promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;

- d) salvaguardia dell'ambiente, garantendone sempre la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
- e) valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico, attraverso il sostegno alle attività culturali, formative e di ricerca;
- f) sostegno ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale, nell'ambito di attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali;
- g) organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione da parte di tutta la popolazione;
- h) progressivo utilizzo e diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici;
- i) il Comune si impegna affinché la pianificazione urbanistica Comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, assicurando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici, il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- j) valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico, considerato una risorsa essenziale, adottando, con il coinvolgimento di gruppi ed associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte della popolazione locale e dei turisti;

Articolo 3 - Uso Civico

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti del Comune di *Primiero San Martino di Castrozza*.
2. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti, riconosce, tutela e valorizza le proprietà collettive delle comunità di originaria appartenenza di Fiera di Primiero, Transacqua, Tonadico e Siror.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Articolo 4 - Principi

1. Il Comune ispira la propria attività ai principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
2. Per conseguire tali obiettivi definisce gli strumenti di programmazione ed assume le scelte fondamentali attraverso la valorizzazione degli strumenti di partecipazione, che individuano, nel cittadino, singolo o associato, un soggetto protagonista della vita democratica a livello comunale, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune utilizza tale modello anche per ridurre progressivamente la difficoltà partecipativa dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (di seguito: A.I.R.E.) legata alla distanza rispetto alla comunità di origine, attuando il principio di uguaglianza sostanziale.

Articolo 5 - Regolamento

1. Il Consiglio comunale approva un regolamento per definire termini e modalità di attivazione degli strumenti di partecipazione e per disciplinarne il funzionamento.

2. Il regolamento disciplina, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi:
 - a) le modalità per effettuare sondaggi di opinione, anche mediante strumenti telematici, assicurando l'imparzialità della loro effettuazione;
 - b) le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle donne e del Consiglio dei giovani;
 - c) le modalità di costituzione e funzionamento di eventuali *forum* su problematiche particolari;
 - d) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Capo I - INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 6 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto s'intende per:
 - a) **richiesta di informazioni**: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale soggetti, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in possesso dell'Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l'intervento del Comune;
 - b) **petizione**: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno duecento residenti nel Comune ovvero da una o più associazioni che abbiano, complessivamente, almeno duecento iscritti che siano residenti nel Comune, diretta a porre all'attenzione dell'Amministrazione questioni di interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 90 giorni;
 - c) **proposta**: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno duecento residenti nel Comune ovvero da una o più associazioni che abbiano, complessivamente, almeno duecento iscritti che siano residenti nel Comune, avente ad oggetto una proposta di deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune stesso; tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco/al Presidente del Consiglio comunale, che la sottopone all'organo competente entro 120 giorni.
3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta.
4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.
5. Qualora le petizioni o le proposte riguardino questioni che coinvolgono esclusivamente la popolazione di una o più Circoscrizioni, il numero delle sottoscrizioni richieste ai fini della loro ammissibilità è pari al 20% del numero di elettori delle Circoscrizioni interessate.
6. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione

e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

Capo II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 7 - Forme di consultazione

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione, ove possibile, impegna il Comune, a mezzo dell'organo competente, a valutare le indicazioni espresse.
2. Costituiscono strumenti di consultazione:
 - a) **l'assemblea popolare:** il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare a un'assemblea nel corso della quale viene illustrato il programma di legislatura, il suo stato di attuazione, oppure vengono proposti all'esame della popolazione temi specifici di interesse generale; l'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 500 cittadini residenti nel Comune con più di sedici anni di età ovvero di associazioni o gruppi di associazioni con almeno 500 soci residenti nel Comune. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare;
 - b) **l'assemblea della Circoscrizione:** il Sindaco quando ne ravvisi l'opportunità, invita i cittadini residenti nella Circoscrizione a partecipare a un'assemblea aperta nella quale sono illustrati i temi di interesse della circoscrizione coinvolta; l'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 20% cittadini con più di sedici anni di età. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare;
 - c) **la consultazione on-line:** è decisa, su proposta della Giunta comunale, indicando l'oggetto della consultazione che può essere costituito da un quesito o da una tematica o problematica di rilevanza comunale rispetto alla quale è consentito a qualsiasi cittadino residente con più di sedici anni esprimere un giudizio, un punto di vista o un'opinione; la consultazione è preceduta, con congruo anticipo, da un avviso pubblico sul sito del Comune e ha la durata stabilita dalla Giunta comunale; al termine della consultazione verrà redatto un documento conclusivo che riassume le principali posizioni e sensibilità emerse, senza esprimere giudizi, rimettendo l'esito alla Giunta comunale per le conseguenti valutazioni; la consultazione non può avere ad oggetto materie sottratte ai referendum ai sensi del presente Statuto;
 - d) **il Consiglio delle donne:** è composto dalle consigliere elette e dalle componenti della Giunta; essa promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi; può proporre ai competenti organi di governo azioni tendenti a rimuovere discriminazioni ovvero difficoltà di conciliazione dei tempi che ostacolano la partecipazione delle donne alla vita politica, amministrativa, economica e sociale in ambito comunale; esprime inoltre pareri su richiesta degli organi di governo;
 - e) **la Consulta dei giovani:** è formata da minimo cinque e da massimo nove giovani /rappresentanti di associazioni giovanili presenti sul territorio che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età e che abbiano manifestato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico; svolge ruolo consultivo e propositivo nei riguardi di iniziative e attività che stimolino l'avvicinamento dei giovani alla vita amministrativa e partecipativa della comunità e a quelle che comportano il coinvolgimento del comune nell'attività formativa scolastica che riguardi la popolazione residente, eventualmente anche attraverso forme di coordinamento con

analoghe attività svolte in comuni limitrofi; è consultata sulle iniziative del comune che abbiano ad oggetto i servizi erogati dal Comune che riguardino direttamente la popolazione giovanile, la prevenzione dell'abuso di alcool e delle sostanze psicotrope, del fumo, della dipendenza dal gioco e l'incentivazione della cultura della legalità e dei corretti modelli alimentari;

- f) **le Consulte territoriali:** sono formate da rappresentanti delle forme associative e cooperative che siano radicate all'interno del territorio delle Circoscrizioni e che rappresentino, ciascuna di esse ovvero in raggruppamento tra loro, almeno il [3 %] della popolazione residente nonché dai rappresentanti di gruppi anche informali o di eventuali comitati costituiti stabilmente con la partecipazione sottoscritta da almeno il [3 %] dei cittadini della Circoscrizione; ciascuna Consulta territoriale designa, tra i propri componenti, un Referente di territorio che tiene rapporti costanti con gli organi di governo al fine di rappresentare le esigenze della Circoscrizione.

La Consulta territoriale delle Circoscrizioni può esprimere pareri sull'utilizzo e/o sue modifiche dei proventi dei beni gravati da uso civico ed inoltre il relativo Referente territoriale può partecipare ai lavori della Commissione comunale Usi Civici prevista dal Regolamento comunale Usi Civici.

Capo III - REFERENDUM

Articolo 8 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell'elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune.
3. Il referendum è definito:
 - a) *consultivo* quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;
 - b) *propositivo* quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti;
 - c) *confermativo* quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.
4. L'indizione del referendum *consultivo* è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. I referendum *propositivi* sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10 per cento del totale degli elettori del Comune; nel caso in cui il referendum riguardi le Circoscrizioni, il numero di sottoscrizioni non può essere inferiore al 10 per cento degli elettori residenti in tali Circoscrizioni; in ogni caso, il numero dei richiedenti non può essere inferiore a 50 elettori.
6. I referendum consultivi e propositivi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto non inferiore al 25 per cento del totale degli elettori del Comune.
7. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.
8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori

- residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E.
9. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Articolo 9 - Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune ovvero, nel caso di referendum che riguardi le Circoscrizioni, di interesse generale a livello di singola Circoscrizione. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.
4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;

Articolo 10 - Comitato dei garanti

1. Il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del Comitato nominato da altro ente oppure messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.
2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi e confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

Articolo 11 - Commissione neutra

1. Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra formata da tre componenti, di cui il Presidente scelto dalla Giunta comunale, un membro designato dal gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza; in caso di referendum propositivo (o abrogativo) la Commissione viene integrata da un componente indicato dal comitato promotore.
2. La Commissione neutra redige una relazione che dia conto degli orientamenti espressi, delle relative motivazioni nonché delle spiegazioni offerte dal comitato promotore e dai rappresentanti di minoranza e maggioranza consiliare. Tale relazione, anche a fini di sinteticità, chiarezza e comprensibilità espositiva, è redatta in forma schematica o per punti; resta salva la possibilità di pubblicare – anche on-line – ulteriori contributi sul tema oggetto di referendum.
3. I contenuti della relazione sono insindacabili.

Articolo 12 - Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi trenta giorni.
2. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo con l'indicazione della data del referendum.
3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 13 - Procedura dei referendum propositivi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.

7. Successivamente alla pubblicazione all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro 180 giorni.
8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.
10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi trenta giorni.
11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.

Articolo 14 - Provvedimenti a seguito del referendum

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.
3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 15 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi e abrogativi.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.
4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio comunale e pubblicate nel Bollettino ufficiale. Non è ammesso il referendum parziale.
5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.
6. La presentazione, assunta al protocollo del Comune nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della regionale.
7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge

regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.

8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata all'albo comunale.
9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

Capo IV – CONSULTE TERRITORIALI

Articolo 16 – Consulte Territoriali

1. Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione all'Amministrazione locale, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza istituisce le Consulte delle Circoscrizioni composte da rappresentanti della popolazione residente.
2. Le Consulte, organismi con finalità partecipativa e rappresentativa dei bisogni e delle esigenze della popolazione residente nella relativa Circoscrizione, sono: Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua, oltre a San Martino di Castrozza.
3. Le Consulte sono organismi di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di iniziativa consultiva e svolge i compiti di cui al comma successivo.
4. Le Consulte, hanno lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociopolitica di Primiero San Martino di Castrozza. Sono organismi con funzioni di iniziativa consultiva, di coordinamento con facoltà di presentare proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale. Esse hanno il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione.
5. Le Consulte territoriali: sono formate da rappresentanti delle forme associative e cooperative radicate all'interno del territorio del Comune come stabilito dall'art. 7 del presente Statuto lettera f).
6. All'inizio di ogni consiliatura, il Sindaco convoca l'assemblea di ogni singola Circoscrizione per la nomina del Referente territoriale.
7. La durata della Consulta coincide con quella dell'Amministrazione comunale.

Articolo 17 - Abrogato

Articolo 18 - Abrogato

Articolo 19 - Abrogato

TITOLO III - ORGANI

Articolo 20 - Individuazione

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, gli Assessori ed il Sindaco; sono, inoltre, organi istituzionali del Comune, il Presidente del Consiglio e il Consigliere delegato.

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 21 - Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale svolge le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune in base all'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o, comunque, assegnate in base alla legge e al presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio comunale:
 - a) vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale ovvero per esprimere opinioni che riflettano, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su tali temi;
 - b) autorizza l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie che abbiano, in applicazione delle regole processuali, un valore economico – nei riguardi della posizione dell'amministrazione comunale superiore a 500.000 euro.
 - c) riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio nei casi contemplati dall'ordinamento contabile;
 - d) stabilisce, in sede di approvazione degli atti fondamentali rientranti nelle proprie competenze, anche criteri guida per la loro concreta attuazione; in particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti;
 - e) conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni o azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - f) si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze;
 - g) approva i documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 1.000.000,00 al netto degli oneri fiscali;
 - h) approva i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito nella precedente lettera qualora il consiglio non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari;
 - i) istituisce commissioni consiliari permanenti ovvero temporanee secondo quanto previsto dal regolamento consiliare/dalla deliberazione istitutiva delle stesse;
 - j) delibera sull'apposizione, estinzione o variazione del vincolo di uso civico, nel rispetto della vigente normativa provinciale;
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
4. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta

dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali. Salvo che la legge non stabilisca diversamente, i regolamenti del Comune determinano – tenendo conto della gravità e conseguenze dell'illecito e di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della [L. 24 novembre 1981 n. 689](#) – l'entità della sanzione per ciascuna violazione o tipologia di violazioni da un minimo ad un massimo editale ricompreso nell'ambito dell'importo massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della [L. 24 novembre 1981 n. 689](#). L'applicazione della sanzione, da parte degli organi comunali individuati in base alle competenze fissate dalla legge e dal presente statuto, avviene nel rispetto dei principi fissati dalla [L. 24 novembre 1981 n. 689](#).

Articolo 22 - Programma di consiliatura

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata la convalida dei consiglieri eletti, presenta – sentita la giunta comunale – il programma di consiliatura che, in coerenza con le proposte formulate in sede di presentazione della sua candidatura, illustra le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il programma è sottoposto a deliberazione di presa d'atto con valore di atto d'indirizzo politico rivolto esclusivamente agli organi di governo del Comune.
3. Annualmente in occasione della presentazione del rendiconto, il Sindaco sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma di consiliatura che indichi, per ciascun obiettivo, lo stato di avanzamento dello stesso, le eventuali criticità riscontrate e gli strumenti correttivi per superarle. La relazione è sottoscritta, per la parte di propria competenza, anche dagli assessori.

Articolo 23 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a 2 Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Articolo 24 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, convocato secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale, tratta unicamente degli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale.
2. Nella seduta di convalida dei Consiglieri comunali, espletate le formalità di cui al comma precedente, il Consiglio, presieduto dal consigliere più anziano di età secondo le norme dell'ordinamento regionale, elegge, con separate votazioni, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. In caso di mancata elezione, il Consiglio si riunisce nuovamente nei giorni immediatamente successivi per procedere nuovamente all'elezione, sulla base di ulteriori convocazioni effettuate dal consigliere più anziano d'età; a partire dalla quarta votazione il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta è attribuita al consigliere più anziano di età che sia presente in aula.
4. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:
 - a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b. assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
 - e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - h. cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - i. sottoscrive, unitamente al Segretario comunale, il verbale di seduta, le deliberazioni e gli altri atti di competenza consiliare;
 - j. adempie alle ulteriori funzioni previste dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità previste dal regolamento contemplato dall'articolo seguente.

Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato:
 - a) in seduta ordinaria, su iniziativa del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in seduta straordinaria, quanto vi è richiesta formulata ai sensi del comma 8 dell'articolo 43 del C.E.L. (Codice Enti Locali);
 - c) in seduta straordinaria quando si tratta di discutere di proposte di iniziativa popolare o di prendere atto dell'esito referendario;
2. La convocazione è effettuata, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del C.E.L. (Codice Enti Locali) almeno cinque giorni liberi prima della seduta; la convocazione contiene l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima convocazione. La documentazione relativa alle materie da trattare è posta a disposizione dei consiglieri presso gli uffici comunali.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno ventiquattro ore di preavviso con le modalità indicate nel comma precedente.
4. L'ordine del giorno del Consiglio può essere integrato in via d'urgenza con comunicazione inoltrata ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza del Consiglio.
5. La convocazione del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo del Comune ed è pubblicata sul sito dell'Ente.
6. Alle sedute nelle quali si discutono questioni di interesse delle Circoscrizioni, può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Referente territoriale delle stesse.
7. Ciascun consigliere può richiedere ai responsabili degli uffici comunali l'assistenza per l'esame della documentazione posta agli atti ai sensi del presente articolo. Tali richieste devono essere formulate nel rispetto dell'esigenza di garantire adeguata funzionalità degli uffici.
8. Salvi i casi previsti da specifiche disposizioni di legge o Statuto in cui sono richieste

- maggioranze particolari, il Consiglio comunale delibera con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti non è computato ai fini del calcolo dei voti validi;
9. Nel caso in cui un numero di Consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati si dichiarino formalmente impossibilitati a partecipare a causa dell'obbligo di astensione, Presidente del Consiglio comunale provvede all'inoltro alla Giunta provinciale della richiesta di nomina del commissario *ad acta*.
 10. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che redige il relativo verbale apponendovi la propria firma assieme al Presidente del Consiglio e al Consigliere delegato alla firma. Quest'ultimo è nominato in apertura di seduta insieme a due scrutatori incaricati ad assistere il Presidente del Consiglio nelle operazioni di votazione sulle deliberazioni. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del C.E.L. (Codice Enti Locali), la registrazione audio, opportunamente corretta nella forma e nella sintassi, o audio-video della seduta, nel rispetto delle disposizioni previste dall'apposito regolamento, costituisce verbale della seduta medesima.
 11. Le decisioni assunte dal Consiglio assumono la forma di verbale di deliberazione; sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale, nonché dal consigliere delegato alla firma.
 12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, per legge o regolamento, deve essere garantita la riservatezza; le sedute possono essere divulgate attraverso strumenti radiotelevisivi o informatici.
 13. Il verbale di seduta può essere redatto dal Segretario comunale successivamente, di norma entro 30 giorni, è posto a disposizione dei consiglieri in allegato all'avviso di convocazione e s'intende approvato qualora, nella seduta immediatamente successiva e prima di iniziare la discussione sui punti all'ordine del giorno, non intervengono esplicite richieste di modifica o precisazioni. Se il verbale è modificato o integrato in tale sede, viene posto in approvazione con formale votazione sulle modifiche richieste. Il verbale così approvato è sottoscritto anche dal Presidente del Consiglio e dal Consigliere che è stato delegato nella seduta cui il verbale si riferisce.
 14. Il regolamento del Consiglio comunale, nel rispetto dell'ordinamento regionale, delle altre leggi applicabili e del presente Statuto:
 - a) precisa in quali casi – finalizzati a tutelare la riservatezza – le sedute del consiglio comunale non sono pubbliche;
 - b) assicura il diritto dei consiglieri di poter presentare proposte, petizioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno e di ottenere un tempestivo esame, approvazione o risposta secondo tempi e modalità prestabilite, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale;
 - c) stabilisce eventuali modalità per la formazione delle Commissioni consiliari e per l'eventuale partecipazione, senza di diritto di voto e a titolo gratuito, di persone esterne al Consiglio in qualità di esperti;
 - d) stabilisce le modalità con le quali il comune mette a disposizione di ogni singolo consigliere – salvo che non abbia comunicato il possesso di una propria casella di PEC personale – una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per le attività connesse alla funzione di consigliere comunale; stabilisce, altresì, le modalità di messa a disposizione dei documenti posti all'ordine del giorno nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali nonché per la presentazione delle istanze di accesso ai documenti ed alle informazioni; ove possibile viene assicurata preferenza alla trasmissione della documentazione per via telematica;
 - e) disciplina possibilità e modalità di divulgazione dei verbali ovvero la messa a disposizione sul sito istituzionale di files che riproducano le sedute consiliari o di riprese radiofoniche o televisive; la disciplina regolamentare dovrà offrire adeguate garanzie di tutela della

- privacy di persone o gruppi ed evitare la divulgazione di contenuti offensivi o volgari;
- f) nel rispetto delle disposizioni regionali, disciplina i tempi minimi di partecipazione alle sedute per l'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri;
 - g) può stabilire ulteriori contenuti attuativi rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 26 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano, in aula, al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Articolo 27 - Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, ferme restando le responsabilità personali previste dalle norme vigenti.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è convocato alla seduta, ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e votazione successivamente alla deliberazione di surrogazione.
3. Al Consigliere comunale spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale. Il regolamento disciplina i tempi minimi di partecipazione per il riconoscimento del gettone.
4. Ai Consiglieri comunali, allorché sia richiesto di esprimersi su decisioni che possano comportare l'obbligo di astensione, può essere richiesto di rendere una attestazione sull'assenza di tale obbligo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale secondo le forme e modalità previste dalla legge regionale.
6. Gli effetti derivanti dalla presentazione contestuale o plurima delle dimissioni di più di un Consigliere sono stabiliti dalla legge regionale.

Articolo 28 - Decadenza dei consiglieri comunali

1. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante.
2. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.

Articolo 29 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze. Per la partecipazione alle sedute, spetta ai componenti la corresponsione di un gettone nella misura stabilita dalla normativa regionale.
3. La Giunta comunale può istituire, senza oneri per l'amministrazione, Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina prevista per la partecipazione a Commissioni istituite in base a espresse previsioni di legge.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntaale.

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 30 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da numero di assessori pari al massimo previsto dalla vigente normativa regionale.
2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale entro il limite e con le facoltà previste dalle vigenti disposizioni regionali. Tali assessori:
 - a) partecipano alle sedute di Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e intervengono sulle questioni che rientrino nelle proprie competenze;
 - b) esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.
3. Nella scelta degli Assessori il Sindaco assicura obbligatoriamente la presenza, in giunta, di entrambi i generi come stabilito dalle vigenti disposizioni;
4. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, la Giunta comunale che opera collegialmente, nonché attraverso i singoli assessori; ripartisce le competenze tra gli Assessori assicurando il collegamento tra competenze assegnate e la struttura organizzativa degli uffici.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. La revoca produce effetto al momento in cui essa è comunicata all'Assessore revocato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Articolo 31 - Funzionamento della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco mediante comunicazione inviata, con almeno 24 ore di preavviso, mediante strumento concordato, e delibera con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti. La giunta può riunirsi, senza necessità di convocazione, anche per giorni e orari prefissati della settimana o con altra periodicità prestabilita e può essere aggiornata, al termine della seduta, a nuova data; in tale ultimo caso la convocazione è comunicata solo agli assessori assenti alla seduta.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali, salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto.
4. Il Segretario comunale redige un verbale sintetico, che riporta le presenze, gli oggetti trattati e le votazioni e, su specifica richiesta, le eventuali dichiarazioni dei componenti della Giunta e dei pro-sindaci presenti per la trattazione di affari di loro competenza. In caso di obbligo di astensione del Segretario comunale, il verbale è redatto da un componente della Giunta a ciò incaricato dal Sindaco. Il verbale si dà per approvato se non intervengono osservazioni entro la seduta immediatamente successiva; in caso di osservazioni il verbale, eventualmente rettificato, è approvato a maggioranza dei componenti della Giunta comunale. Una volta approvati, i verbali sono accessibili secondo le norme in materia di procedimento amministrativo.
5. Alle sedute nelle quali si discutono questioni di interesse delle Circoscrizioni, può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Referente territoriale delle stesse.
6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Articolo 32 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta comunale assicurano il governo del Comune sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e in base al programma di legislatura.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del comune.
3. La Giunta, attraverso gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione.
4. La Giunta è competente ad autorizzare l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie e ad approvare conciliazioni o transazioni nei casi in cui è esclusa la competenza del Consiglio comunale ai sensi del presente Statuto.
5. La Giunta delibera sulla sospensione del vincolo di uso civico, nel rispetto della vigente normativa provinciale.
6. Agli Assessori, nell'ambito del settore assegnato dal Sindaco con proprio decreto di nomina, possono essere conferiti i compiti di gestione ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 C.E.L. (Codice Enti Locali), nei termini e modi meglio specificati nel regolamento di organizzazione.
7. Gli Assessori sono personalmente responsabili per gli atti e l'attività gestionale di propria competenza.
8. L'attività svolta dagli Assessori ai sensi del presente articolo è soggetta a monitoraggio e controllo ai sensi del presente Statuto.

Capo III - Il SINDACO

Articolo 33 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.

1. Il Sindaco, ai sensi delle norme regionali sull'ordinamento dei comuni, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo statuto, ha la rappresentanza legale del Comune e rappresenta l'Ente in giudizio, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del c.p.c. nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetti ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie riguardino il Segretario stesso ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il Sindaco designa un altro Responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio.
3. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
5. Le situazioni di assenza e impedimento temporaneo sono constatate, senza formalità particolari e sotto la propria responsabilità, dal soggetto che esercita le funzioni sostitutive.
6. Il Sindaco può delegare agli Assessori, nell'ambito del settore di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite ai sensi della vigente normativa. Esso può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 34 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale ovvero l'esito di un referendum contrario ad una proposta o alla posizione assunta dagli organi di governo non comportano la sfiducia nei confronti del Sindaco, degli Assessori o della Giunta.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 35 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari

1. Qualora, in base a legge, statuto o regolamento devono essere nominati, presso Enti, commissioni o organismi comunque denominati, soggetti in rappresentanza anche delle minoranze, il Consiglio comunale li elegge a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati dai capigruppo, al fine di assicurare che ciascun gruppo abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale.
2. Nel caso in cui la nomina riguardi Commissioni o Organismi del Comune, deve essere assicurata anche la rappresentanza di genere. A tal fine, ciascun gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza indica i propri candidati assicurando la presenza di entrambi i generi. Qualora, a seguito della votazione, non sia assicurata una rappresentanza di genere - ferma restando la rappresentatività dei seggi assegnati a ciascun gruppo consiliare - in luogo dei candidati appartenenti al genere maggiormente rappresentato che abbiano ottenuto un numero inferiore di preferenze subentrano i candidati del genere meno rappresentato che abbiano ottenuto, individualmente nell'ambito del medesimo genere, un maggior numero di preferenze.
3. Nel caso in cui nelle Commissioni o Organismi siano nominati componenti designati da soggetti esterni, la rappresentanza di genere ai sensi del comma precedente va assicurata. In caso di dimissioni di componenti del genere meno rappresentato, è fatto obbligo di effettuare la sostituzione con soggetto appartenente allo stesso genere.
4. Le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, inconfiribilità e anticorruzione.

Articolo 36 - Altre nomine

1. Nei casi diversi dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti spetta al Sindaco.
2. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.
3. I criteri e gli indirizzi tengono conto:
 - a) della trasparenza di tali nomine;
 - b) della necessità di assicurare adeguata capacità in relazione ai compiti da affidare;
 - c) della necessità di assicurare la rappresentanza di genere;
 - d) della necessità di rispettare le norme su incompatibilità e inconfiribilità nonché le indicazioni contenute negli strumenti anticorruzione;

Articolo 37 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconfiribilità o altre cause ostative siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause ostative al

- contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
 3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 38 - Opposizioni e ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 39 - Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Articolo 40 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 41 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Articolo 42 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 43 - Il Vicesegretario

1. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un settore e/o la direzione di progetti che interessano più settori.

Articolo 44 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Articolo 45 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio è esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 46 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 47 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del C.E.L. (Codice Enti Locali), prioritariamente mediante l'utilizzo di mezzi telematici.

Articolo 48 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico.
2. Nel sito istituzionale è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati.

Articolo 49 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei Pro sindaci, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.

CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 50 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 30 giorni.
3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 51 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 52 - Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Articolo 53 - Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la

- provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Articolo 54 - Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, *tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato*, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.
3. La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale qualora previsto dalla vigente normativa contabile.
4. La Giunta propone lo strumento previsto secondo la vigente normativa contabile ed entro le scadenze stabilite in base alla vigente normativa all'approvazione del Consiglio comunale.

Articolo 55 - Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità disciplina forme di controllo interno della gestione, per garantire il conseguimento dei risultati indicati negli strumenti di previsione e di programmazione e per assicurare adeguati livelli di efficienza, efficacia, economicità, qualità ed equità all'azione dell'amministrazione comunale.
2. Le attività di cui al punto precedente possono essere effettuate anche mediante il supporto di soggetti esterni qualificati, mediante l'istituzione di ufficio unico in convenzione con altri Comuni o con la Comunità ovvero mediante l'attività di supporto prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.

Articolo 56 - La gestione del patrimonio

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. Qualora un bene immobile sia stato acquisito al patrimonio comunale in esito a lasciti testamentari con vincolo di destinazione a favore di uno dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua, esistenti prima del processo di fusione, il vincolo viene confermato e si intende riferito alla corrispondente Circostrizione.
3. Essi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti dalla vigente normativa.
4. I beni patrimoniali disponibili sono alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 57 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione, e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di proposizione del referendum confermativo.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.